

Publicato il 08/04/2020

N. 02602/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01536/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2020, proposto da

Comitato Civico per la Difesa dell'Ospedale di **Cori**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

CDA Regione Lazio 14/11/2019 n.U00469 per la parte di cui al punto 7.1.3 trasformazione dei punti di primo intervento e delibera ASL latina n. 1264 del 31/12/2019 nella parte in cui afferma : i PPI con nuova denominazione PAT (punti assistenza territoriale) saranno presi in carico integralmente ed incardinanti nelle UOC assistenza medica e specialistica afferenti al dipartimento di assistenza primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio e di Regione Lazio e di Asl Latina e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio del 14 novembre 2019 n. U00469 (pubblicato sul BURL n.95 del 26.11.2019) recante l'adozione in via definitiva del *“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”*;

Considerato che il punto 7.1.3 rubricato *“Trasformazione dei Punti di Primo Intervento”* del predetto Decreto prescrive che *“La Regione Lazio ha programmato la trasformazione dei PPI in Punti di erogazione di assistenza primaria; in proposito le*

Aziende Sanitarie interessate (Asi Roma 4, Asi Roma 5, Viterbo, Rieti e Latina) hanno già adottato gli atti di propria competenza che prevedono il servizio, diversamente qualificato, ma in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1° gennaio 2020”;

Visto il ricorso notificato in data 24 gennaio con il quale il Comitato civico per la difesa dell’Ospedale di **Cori** è insorto avverso il predetto decreto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, nella parte in cui prevede la “*trasformazione*” dei Punti di Primo Intervento del Lazio e nello specifico di **Cori** e Priverno in punti di erogazione di assistenza primaria o punti di assistenza territoriale senza garantire e preservare il servizio di urgenza emergenza e/o affidarlo alla responsabilità del DEA di riferimento;

Viste le memorie difensive delle Amministrazioni resistenti;

Visto il Decreto cautelare n. 2078 del 25 marzo con il quale il Giudice delegato ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, “*Considerato sul piano cautelare che, nell’ottica di bilanciamento degli opposti interessi, tenuto conto anche della particolarità del momento in cui attualmente versano i servizi sanitari di tutte le regioni italiane (emergenza coronavirus)*”;

Rilevato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il D.C.A. n. U00018/2020 pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 dell’11 febbraio 2020, che ha espressamente annullato e sostituito il DCA 469 del 14 novembre 2019 impugnato;

Considerato che, conseguentemente, non può più derivare alcun pregiudizio grave ed irreparabile dall’atto impugnato, ormai annullato e sostituito dalla nuova D.C.A. n. U00018/2020;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge l’istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO